



COMUNE DI PIEVE FOSCIANA
PROVINCIA DI LUCCA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 del Reg. Data 12/06/2015	Oggetto : TARIFFE TARI (TASSA RIFIUTI) PER L'ANNO 2015 - APPROVAZIONE
---	---

L'anno duemilaquindici il giorno dodici del mese di giugno alle ore 21,00, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Al punto n. 5) all'Ordine del Giorno della presente seduta di prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti :

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
Angelini Francesco	X	
Bonini Alessandra	X	
Angelini Stefano	X	
Bertolini Angelo	X	
Bechelli Andrea	X	
Martinelli Giacomo		X
Tognarelli Antonio		X
Turriani Mario	X	
Bertoncini Matteo		X
Totale	6	3

Partecipano alla seduta gli Assessori esterni

Bertucci Claudio	X	
Angelini Luciano	X	
Regoli Lucia		X

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97 c. 4 del D.Lgs. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Luisa D'Urzo.

Il Sindaco, constatato che i presenti sono in numero legale, invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato .

Oggetto: TARIFFE TARI (TASSA RIFIUTI) PER L'ANNO 2015 - APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione;

Visto l'allegato parere reso in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del decreto Legislativo n° 267/2000;

Con voti favorevoli 5 su n° 6 Consiglieri presenti di cui n° 5 votanti e n° 1 astenuto (Turriani Mario) espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Di approvare la seguente proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Premesso che con i commi dal n. 639 al n. 705 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) è stata istituita, a decorrere dal 1 gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi:
 - o uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
 - o l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- Considerato che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:
 - o TARI (tassa sui rifiuti): componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
 - o TASI (tributo sui servizi indivisibili): componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, destinata a finanziare i servizi indivisibili comunali;
 - o IMU (imposta municipale propria), componente patrimoniale, dovuta dal possessore dell'immobile, con esclusione delle abitazioni principali non appartenenti alle categorie A1, A8, A9.
- Dato atto che l'art. 1, comma 704, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014) ha disposto l'abrogazione dell'art. 14 del D.L. 201/2011 convertito, con modificazioni dalla legge n. 214 del 22 dicembre istitutivo della TARES.
- Preso atto della suddivisione per "argomenti" dei commi dell' art. 1 della legge 147 del 27.12.2013 e successive modifiche ed integrazioni, come segue:
 - o commi da 639 a 640, istituzione IUC (imposta unica comunale);
 - o commi da 641 a 668, TARI (componente tassa sui rifiuti);
 - o commi da 669 a 681, TASI (componente tributo servizi indivisibili);
 - o commi da 682 a 705, disciplina generale componenti TARI e TASI, salvaguardia disciplina dell'IMU;
- Considerato in particolare i seguenti commi dell'art. 1 della citata legge 147:
 - comma 682: Con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina tra l'altro, per quanto riguarda la tassa sui rifiuti (TARI):
 - o i criteri di determinazione delle tariffe;
 - o la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - o la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - o la disciplina delle eventuali riduzioni e esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE o di altri analoghi criteri stabiliti dal consiglio per particolari ragioni di carattere economico e sociale;
 - o l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare nell'obbiettivo di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie di cui l'attività viene svolta;
 - comma 683 - Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità componente a norma delle leggi vigenti in materia;
 - Richiamata la deliberazione del consiglio comunale n. 19 del 28/7/2014, con la quale è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC) e sue componenti: tassa sui rifiuti (tari), tributo per i servizi indivisibili (TASI), imposta municipale propria (IMU).
- Richiamata altresì la deliberazione del consiglio comunale n. 22 del 12/06/2015, con la quale è stato approvato il piano finanziario 2015 per la gestione della tassa sui rifiuti (TARI).
- Considerato che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale adottata ai sensi del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
- Visto l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "il comma 16 dell'art. 53 della legge 23.12.2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28.09.1998, n. 360, recante l'istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".
- Accertato che la tariffa TARI di nuova istituzione è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base degli

stessi criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, già utilizzati per determinare le misure tariffarie della TARES e che tali criteri, come di seguito riassunti, consentono di calcolare le tariffe per le diverse tipologie di utenza, domestica e non domestica. Detti criteri possono essere così riassunti:

- o la tariffa di riferimento deve coprire tutti i costi del servizio;
- o la tariffa è composta da una parte fissa ed una variabile;
- o la tariffa è distinta in utenze domestiche e utenze non domestiche;
- o le utenze domestiche devono essere agevolate, secondo le espresse previsioni dell'art. 49, comma 10, del decreto legislativo 5.2.1997 n. 22 e dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. 27.4.1999 n. 158;
- o la tariffa fissa per le utenze domestiche è data da una quota unitaria dei costi fissi, dalla superficie dell'abitazione e da un coefficiente di adattamento variabile secondo il numero dei componenti il nucleo familiare;
- o la tariffa variabile per le utenze domestiche è data da una quota unitaria dei rifiuti prodotti e da un coefficiente di produttività, anche questo variabile secondo il numero dei componenti il nucleo familiare;
- o la tariffa fissa per le utenze non domestiche è data da una quota unitaria dei costi fissi, dalla superficie dei locali occupati e da un coefficiente potenziale di produzione, secondo la tipologia di attività svolta;
- o la tariffa variabile per utenze non domestiche è data dal costo unitario dei rifiuti prodotti, dalla superficie dei locali e da un coefficiente potenziale di produzione.

- Dato atto che:

- o al fine di determinare le tariffe da applicare nell'anno 2015, secondo il metodo normalizzato appena citato, deve ovviamente farsi riferimento ai dati esposti nell'apposito piano finanziario per l'anno 2015, formato ai sensi dall'art. 8 del d.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, già approvato con integrazioni da parte del consiglio comunale;
- o la tariffa di riferimento, a regime, deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la seguente equivalenza:

$$ST_n = (CG + CC)_{n-1} (1 + IP_n - X_n) + CK_n$$

dove:

ST_n = totale delle entrate tariffarie di riferimento

CG_{n-1} = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno precedente

CC_{n-1} = costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente

IP_n = inflazione programmata per l'anno di riferimento

X_n = recupero di produttività per l'anno di riferimento

CK_n = costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento

- o le tariffe determinate per l'anno 2015 secondo il metodo normalizzato di cui al d.P.R. n. 158/1999 sono indicate nel prospetto allegato al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale, dove sono riportati:

- i costi del servizio da coprire con la tariffa, suddivisi in costi fissi e variabili, nonché tra costi delle utenze domestiche e quelli delle utenze non domestiche; al riguardo si precisa che la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e utenze non domestiche è stata effettuata in base ai criteri indicati all'interno del medesimo prospetto:
 - o i costi fissi sono stati suddivisi in base alle superfici già a ruolo ;
 - o i costi variabili in base alla quantità stimata di rifiuto prodotto.

La scelta di tali criteri è motivata dalla volontà di attribuire i costi fissi del servizio, indipendenti dalla quantità di rifiuto prodotto, sulla base dell'unico dato oggettivo a disposizione capace di fornire una misura dell'incidenza sul servizio e quindi anche un criterio di distribuzione del carico fiscale proporzionale alla capacità contributiva dell'utente, non influenzato dalla valutazione della tipologia e quantità dei rifiuti prodotti. Seguendo la stessa linea interpretativa si è invece preferito attribuire il carico dei costi variabili, determinato pressoché esclusivamente dalla quantità di rifiuti prodotti, sulla base della capacità di ciascuna tipologia di utenza di produrre rifiuto, determinata presuntivamente sulla base di coefficienti medi forniti dal D.P.R. 158/99;

- a. i coefficienti adottati per l'attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa alle utenze domestiche ed a quelle non domestiche (si tratta rispettivamente dei coefficienti K_a e K_b per le utenze domestiche e dei coefficienti K_c e K_d per le utenze non domestiche);

- b. i costi unitari fissi e variabili (Quf e Quv) sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche. Tale individuazione è effettuata in base alle superfici effettive delle singole tipologie di utenza. Alle superfici così individuate sono stati applicati gli idonei coefficienti Ka e Kb (utenze domestiche) e Kc e Kd (utenze non domestiche): a questo proposito si precisa che i coefficienti Ka sono previsti in misura unica dal D.P.R. n. 158/99, mentre quelli Kb, previsti tra un minimo ed un massimo dal suddetto d.P.R. n. 158/99, sono stati adottati nelle misure minime, al fine di evitare che l'applicazione del sistema tariffario determinasse un insostenibile incremento del carico fiscale sulle famiglie ed in particolare quelle più numerose. Riguardo ai coefficienti Kc e Kd, previsti dal d.P.R. n. 158/99 tra un minimo ed un massimo, si è ritenuto opportuno applicare tali coefficienti operando le distinzioni indicate nei prospetti allegati, così da adeguare il più possibile le singole tariffe alla effettiva situazione riscontrata nel comune, soprattutto in termini di produzione di rifiuti e di partecipazione alla raccolta differenziata. Si precisa al riguardo che i criteri utilizzati per la determinazione dei coefficienti di riferimento rimangono invariati rispetto a quanto già stabilito in sede di determinazione delle tariffe (TARES) per gli anni precedenti. Si dà atto che il prospetto è stato elaborato tenendo conto dell'esigenza di agevolare le utenze domestiche, secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 2 del d.P.R. 158/1999, a cui è stata data attuazione in particolare con la suddivisione dei costi del servizio tra utenze domestiche e utenze non domestiche, nonché con l'individuazione dei coefficienti Ka e Kc per l'attribuzione della parte fissa di tariffa e dei coefficienti Kb e Kd per l'attribuzione della parte variabile;
- c. le singole misure tariffarie per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche, suddivise tra parte fissa e parte variabile, misure determinate in base ai costi complessivi del servizio, ai coefficienti di ripario e ai costi unitari fissi e variabili.
- Visto il D.L. 47/2014 convertito con modificazioni nella L. 80/23.5.2014 ed in particolare art. 9 bis (IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all'estero) " *a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliareomiss.* comma 2 l'imposta TARI è applicata in misura ridotta di due terzi;
 - Visto l'articolo 1 comma 169 della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007), ove si dispone che gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento mentre, in caso di mancata approvazione, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.
 - Visto il decreto del Ministero dell'Interno 13 maggio 2015 con il quale, da ultimo, il termine di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 2015 viene ulteriormente differito al 30 luglio 2015.
 - Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152;
 - Visto il d.P.R. 27 aprile 1999 n. 158;
 - Visto lo statuto comunale;
 - Visto l'art. 42 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

D E L I B E R A

1. LE PREMESSE, che qui vengono integralmente richiamate ed approvate formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. DI APPROVARE le misure della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (TARI) a valere per l'anno 2015, come individuate secondo il metodo normalizzato di cui al d.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, quali risultano dal prospetto allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.
3. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 9 bis del D.L. 47/2014 convertito con modificazioni nella L. 80/2014 a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso e quindi ai sensi del comma 2 la TARI è applicata per ciascun anno in misura ridotta di due terzi.
4. DI DARE ATTO che, con le tariffe di cui al punto precedente, è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario già approvato con deliberazione del consiglio comunale nella seduta odierna e dichiarata immediatamente eseguibile.
5. DI STABILIRE che dette tariffe si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2015.

6. DI DARE ATTO, a norma dell'art. 13, comma 13 bis, del D.L. 201/2011 convertito in legge 214/2011, a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente in via telematica mediante l'inserimento del testo dei medesimi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art.1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360.
7. DI TRASMETTERE, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine di 30 giorni dalla data della sua esecutività, e, comunque, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2015.
8. DI DARE ATTO che è stato individuato, quale responsabile del tributo, il responsabile dei servizi finanziari, rag. Terni Anna Rosa, e che alla stessa sono stati attribuite tutte le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale connessa a tale tributo, come previsto dalle disposizioni legislative vigenti ivi compreso l'attivazione di adeguate misure di comunicazione e informazione nei confronti dei contribuenti in ordine all'istituzione del tributo e alle relative modalità di versamento.
9. DI PRENDERE ATTO che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al TAR della Regione Toscana, entro 60 giorni, o per via straordinaria, al Capo dello Stato, entro 120 giorni.

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



ANNA ROSA TERNI

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità in linea contabile della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RAG. ANNA ROSA TERNI



Cod	Anno	Descrizione	Importo	Uso		
101	2015	Musei, biblioteche, scuole, associazioni,	2,395614	N.D.		
102	2015	Campeggi, distributori carburanti, impianti	3,074129	N.D.		
103	2015	Stabilimenti balneari	2,259419	N.D.		
104	2015	Esposizioni, autosaloni	1,774911	N.D.		
105	2015	Alberghi con ristorante	5,397237	N.D.		
106	2015	Alberghi senza ristorante	3,082945	N.D.		
107	2015	Case di cura e riposo	3,492009	N.D.		
108	2015	Uffici, agenzie, studi professionali	3,947131	N.D.		
109	2015	Banche ed istituti di credito	1,925799	N.D.		
110	2015	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria	3,996608	N.D.		
111	2015	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	4,347379	N.D.		
112	2015	Attività artigianali tipo botteghe: falegnameria	3,637020	N.D.		
113	2015	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	4,309657	N.D.		
114	2015	Attività industriali con capannoni di produzione	3,196111	N.D.		
115	2015	Attività artigianali di produzione beni di consumo	3,631142	N.D.		
116	2015	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie,	18,155233	N.D.		
117	2015	Bar, Caffè, pasticceria	13,874481	N.D.		
118	2015	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumeria	9,631451	N.D.		
119	2015	Plurilicenze alimentari e/o miste	8,674670	N.D.		
120	2015	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizzerie	23,857185	N.D.		
121	2015	Discoteche, night club	5,724981	N.D.		
201	2015	Abitazioni	0,000000	DOM.		
			N.occ.	Tariffa	Coeff.	
		Tariffa per metro quadrato	1,236554	1	94,100000	0,00
			1,387353	2	65,870000	0,00
			1,553232	3	56,460000	0,00
			1,658792	4	51,750000	0,00
			1,764351	5	54,580000	0,00
			1,824671	6	53,320000	0,00

Comune di PIEVE FOSCIANA

STUDIO K software - www.studiok.it

UTENZE DOMESTICHE

Famiglie	Numero nuclei famigliari	Superficie totale abitazioni m ²	Quote Famiglia %	Superficie media abitazioni m ²	Coefficiente attribuzione parte fissa Ka	Coefficiente attribuzione parte variabile Kb	QUOTA FISSA Euro/m ²	QUOTA FISSA MEDIA Euro/m ²	QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA Euro/Utenza	QUOTA VARIABILE per PERSONA Euro/Persona	TARIFFA MEDIA Euro/Utenza
Famiglie di 1 componente	245	32.394,00	20,4%	132,2	0,82	1,00	1.236,554	163,50	94,10	94,10	257,60
Famiglie di 2 componenti	529	69.303,00	44,0%	131,0	0,92	1,40	1.387,353	181,75	131,74	65,87	313,49
Famiglie di 3 componenti	192	32.780,00	16,0%	170,7	1,03	1,80	1.553,232	265,18	169,38	56,46	434,56
Famiglie di 4 componenti	176	30.876,00	14,6%	175,4	1,10	2,20	1.658,792	291,00	207,02	51,75	498,02
Famiglie di 5 componenti	46	8.884,00	3,8%	193,1	1,17	2,90	1.764,351	340,75	272,89	54,58	613,64
Famiglie di 6 o più componenti	14	3.530,00	1,2%	252,1	1,21	3,40	1.824,671	460,08	319,94	53,32	780,01
Non residenti o locali tenuti a disposizione	0	0,00	0,0%	0,0	0,00	1,80	0,0000000	-	169,38	84,69	169,38
Superfici domestiche accessorie	0	0,00	0,0%	0,0	0,00	0,00	0,0000000	-	-	-	-
Totale (escluso pertinenze)	1.202	177.767,00	100%	147,9		Media	1,570826		Media	62,68	

Comune di PIEVE FOSCIANA

STUDIO K software - www.studiok.it

UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria	Numero oggetti categoria	Superficie totale categoria	Kc		Kd		QUOTA FISSA Euro/m ²	QUOTA VARIABILE Euro/m ²	TARIFFA TOTALE Euro/m ²
			Coef	Centro	Coef	Centro			
	n	m ²							
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	4	176,00	max	0,66	max	5,62	0,744081	1,651533	2,395614
2 Campi, distributori carburanti, impianti sportivi	4	197,00	max	0,85	max	7,20	0,958286	2,115843	3,074129
3 Stabilimenti balneari	-	-	max	0,62	max	5,31	0,698985	1,560434	2,259419
4 Esposizioni, autosoloni	-	-	max	0,49	max	4,16	0,552424	1,222487	1,774911
5 Alberghi con ristorante	24	4.652,00	max	1,49	max	12,65	1,679819	3,717418	5,397237
6 Alberghi senza ristorante	1	605,00	max	0,85	max	7,23	0,958286	2,124659	3,082945
7 Case di cura e riposo	1	605,00	max	0,96	max	8,20	1,082299	2,409710	3,492009
8 Uffici, agenzie, studi professionali	24	2.683,00	max	1,09	max	9,25	1,228861	2,718270	3,947131
9 Banche ed istituti di credito	2	228,00	max	0,53	max	4,52	0,597520	1,328279	1,925799
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	43	14.514,00	max	1,10	max	9,38	1,240135	2,756473	3,996608
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurificenze	2	160,00	max	1,20	max	10,19	1,352874	2,994505	4,347380
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1	159,00	max	1,00	max	8,54	1,127995	2,509625	3,637020
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauo	11	1.860,00	max	1,19	max	10,10	1,341600	2,968057	4,309658
14 Attività industriali con capannoni di produzione	12	5.701,00	max	0,88	max	7,50	0,992108	2,294003	3,196111
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	72	10.921,00	max	1,00	max	8,52	1,127395	2,503747	3,631143
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	2	633,00	min	5,01	min	42,56	5,648250	12,506983	18,152333
17 Bar, caffè, pasticceria	11	1.058,00	min	3,83	min	32,52	4,317924	9,556557	13,874481
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	9	2.221,00	max	2,66	max	22,57	2,998871	6,632580	9,631451
19 Plurificenze alimentari e/o miste	6	1.971,00	max	2,39	max	20,35	2,694475	5,980195	8,674670
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	3	188,00	min	6,58	min	55,94	7,418261	16,438924	23,857185
21 Discoteche, night club	-	-	max	1,58	max	13,42	1,781285	3,943696	5,724981
22 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
23 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
24 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
25 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
26 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
27 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
28 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
29 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
30 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
31 Ulteriore categoria prevista dal regolamento comunale	-	-	ad-hoc	0,00	ad-hoc	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	231	47.927,00							

Approvato e sottoscritto :

IL SINDACO
F.to Francesco Angelini

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Luisa D'Urzo

Prot. n° 2752

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione :

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Pieve Fosciana all'indirizzo <http://www.comune.pievehosciana.lu.it> dal 23/06/2015 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



~~Dott. Andrea Fanani~~

- che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Andrea Fanani

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla Residenza Comunale, li 23/06/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

~~Dott. Andrea Fanani~~

